

# **REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

## **TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL SERVIZIO**

### **Art. 1 Istituzione del Servizio per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale**

1. E' istituito tra i Comuni facenti parte dell'Unione Montana Alpi Graie, ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 il Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio gestito in maniera associata e coordinata è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Si indicano le seguenti definizioni adottate nel presente atto:
  - Servizio associato: il servizio di Polizia Locale svolto in maniera associata nell'ambito dei Comuni aderenti all'Unione;
  - Corpo di Polizia Locale: il Corpo istituito ai sensi dell'art. 7 della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n.58/1987 e ss.mm.ii., avente carattere sovra-comunale, comprendente tutti i Comuni aderenti al Servizio associato
  - Comuni associati: i Comuni aderenti all'Unione Montana;
  - Emblema del Corpo: l'emblema allegato al presente Regolamento da utilizzare sugli atti amministrativi, sulle divise, sui veicoli di servizio e le dotazioni strumentali della Polizia Locale;
  - Regolamento: il presente Regolamento, recante norme per la disciplina del Servizio per la gestione associata e coordinata delle Funzioni di Polizia Locale, approvato dal Consiglio dell'Unione.

### **Art. 3 Finalità e compiti del Servizio associato**

1. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi delle Amministrazioni associate, espressi attraverso la Conferenza dei Sindaci e concorre a un regolare e ordinato svolgimento della vita della comunità, operando al servizio dei cittadini per garantire l'equilibrio tra gli interessi individuali facenti capo al singolo e il pubblico interesse. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto delle esigenze di tutela degli utenti.
2. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale adempie alle funzioni attinenti all'attività di Polizia Locale previste in capo ai Comuni da Leggi e Regolamenti statali e regionali, nonché a quelle conferite alla Polizia Locale dal presente Regolamento.
3. Il Corpo intercomunale di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dalla Conferenza dei Sindaci o dai singoli Sindaci per le materie di esclusiva competenza territoriale di ciascun Comune, provvede in particolare a:
  - a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di Polizia amministrativa locale;
  - b) vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti Autorità, la cui esecuzione sia di competenza dei Comuni;
  - c) vigilare sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico;
  - d) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle Autorità ed Uffici legittimati a richiederli;
  - e) collaborare, d'intesa con le Autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
  - f) predisporre i servizi e collaborare alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni;
  - g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali dei Comuni;
  - h) esercitare le funzioni di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
  - i) esercitare le funzioni di educazione alla legalità e qualificazione urbana, anche in relazione alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause, per il concorso allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza;
  - k) esercitare le funzioni di Polizia Giudiziaria e le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65;
  - l) esercitare il servizio di Polizia stradale attribuito dalla Legge alla Polizia Locale;
  - m) esercitare funzioni di educazione stradale.

### **ART. 4 Competenza territoriale del Servizio associato**

1. L'ambito territoriale ordinario per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di Polizia Locale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione Montana Alpi Graie, indicati al precedente art. 1.

2. Gli atti e gli accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della Polizia Locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare. In ogni caso l'intestazione degli atti contiene altresì l'indicazione del Corpo intercomunale riportante l'emblema di cui all'art. 2.

#### **ART. 5 Dipendenza del Servizio associato**

1. Con la sottoscrizione dell'accordo verrà istituita la "Conferenza dei Sindaci per la Polizia Locale", composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o dai rispettivi Assessori delegati, per controllare e indirizzare lo svolgimento del Servizio associato di Polizia Locale in base ai criteri definiti nell'accordo medesimo.
2. Spetta alla conferenza dei Sindaci, presieduta dal Presidente dell'Unione, o da un Suo delegato, stabilire i programmi, gli obiettivi e le priorità del Servizio associato, nonché le fasi attuative della gestione associata, impartendo le conseguenti indicazioni al Comandante.
3. Il Servizio associato è alle dipendenze del Sindaco di ciascun Comune associato con riferimento agli affari che riguardano le funzioni sindacali da esercitarsi nei propri rispettivi territori comunali.

#### **Art. 6 Collaborazione con le forze di Polizia dello Stato**

1. In via ordinaria il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio dei Comuni associati e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le forze di Polizia dello Stato, garantendo a tal fine gli interventi compresi nella propria competenza istituzionale di cui all'art. 3.
2. In via straordinaria esso può espletare specifiche operazioni in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, eccedenti le competenze ordinarie, previa disposizione del Sindaco e sulla base delle disposizioni impartite dal Comandante del Corpo intercomunale, il tutto a seguito di motivata richiesta delle competenti Autorità.
3. In via ordinaria, il Presidente dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci, può autorizzare, con disposizione a carattere generale, ipotesi di collaborazione programmata, coordinata e continuativa con le forze di Polizia dello Stato, a seguito di intese appositamente formulate per attività ricorrenti.
4. Ai fini del conferimento della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", il Sindaco di ciascun Comune associato, all'atto dell'assunzione di un Agente nel proprio organico, inoltra tempestivamente alla Prefettura apposita comunicazione contenente le relative generalità e gli estremi dell'atto di nomina. Il Prefetto, verificati i requisiti di legge procede con il conferimento della qualifica.

#### **ART. 7 Rapporti esterni**

1. Tutte le richieste di intervento da parte delle FF.OO. sono rivolte al Comandante del Corpo intercomunale.
2. Agli operatori è, di norma, fatto divieto di corrispondere direttamente alle richieste di servizi, fatti salvi gli obblighi di Legge e i casi di assoluta urgenza. L'operatore che ha ricevuto l'ordine urgente o la richiesta di prestare un certo servizio, non attraverso la normale via gerarchica, è tenuto a darne, appena possibile, notizia al Comandante del Corpo o in sua assenza ad un Ufficiale di Polizia Locale o altro superiore gerarchico.

**ART. 8 Distaccamenti territoriali** 1. Per ragioni di opportunità e di adeguatezza del servizio di Polizia Locale possono essere istituiti distaccamenti territoriali, che saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci.

2. La nomina del Comandante del Corpo, del Vice Comandante e dei Responsabili dei distaccamenti deve essere effettuata dalla Conferenza dei Sindaci tra gli Ufficiali di Polizia Locale dipendenti dalle amministrazioni associate, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti.
3. Il Decreto di nomina del Comandante del Corpo, del Vice-Comandante e dei Responsabili dei distaccamenti è di competenza del Presidente dell'Unione.

#### **ART. 9 Struttura e organizzazione del Corpo intercomunale**

1. La gestione e la realizzazione delle Funzioni è affidata al Corpo intercomunale di Polizia Locale e coordinato dal Comandante, dal Vice Comandante e dagli Ufficiali di Polizia Locale.
2. Gli ufficiali, responsabili e i distaccamenti territoriali eventualmente istituiti, dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Comandante.
3. Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dall'Unione Montana Alpi Graie, sono sottoposti, di volta in volta, all'autorità del Sindaco nel cui ambito territoriale si trovano ad operare e gli eventuali relativi proventi contravvenzionali si imputano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

#### **ART. 10 Rapporto gerarchico**

1. L'ordinamento gerarchico del Corpo intercomunale di Polizia Locale è rappresentato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti e a parità di qualifica, dalla data di nomina nella stessa. A parità di tale data, da quella di nomina nella qualifica precedente, ed ancora, a parità di tutte le date, dall'età.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini di servizio e le disposizioni impartite dal superiore gerarchico, nei limiti del loro stato giuridico e delle Leggi vigenti.
3. Ogni qualvolta si riscontrino inosservanze alle disposizioni di servizio ed ai Regolamenti vigenti, gli Ufficiali e gli Agenti hanno l'obbligo di segnalarle al Comandante.

## **TITOLO II**

### **ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO**

#### **ART. 11 Dotazione organica**

1. La dotazione organica del Corpo intercomunale di Polizia Locale è la risultante della sommatoria delle dotazioni dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune aderente all'Unione Montana Alpi Graie.
2. Ciascun Comune, per l'istituzione del Corpo intercomunale mette a disposizione il personale attualmente in servizio. Il personale del Corpo intercomunale conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

#### **ART. 12 Attribuzioni del Comandante**

1. Il Comandante riveste il ruolo di coordinatore per le funzioni di Polizia Locale di tutti Comuni associati e ne organizza l'attività. Il Comandante è responsabile della direzione tecnico/giuridico/amministrativa del Servizio associato. È, altresì, responsabile verso i Sindaci dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico/operativo degli appartenenti al Corpo e dell'utilizzo delle risorse in dotazione.
2. Al Comandante competono, oltre ai compiti e alle funzioni derivanti dall'articolo 107 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i., quelli previsti da altre Leggi, Regolamenti, e in particolare:
  - a) Relaziona personalmente al Sindaco del territorio ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio e qualora l'esigenza sia determinata da un servizio svolto in forma associata, se del caso, anche alla Conferenza dei Sindaci;
  - b) Organizza il servizio nel rispetto delle direttive dei Sindaci, ovvero in attuazione degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci;
  - c) Assicura, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
  - d) Elabora, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
  - e) Emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di Leggi e Regolamenti;
  - f) Sorveglia costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Sindaco del territorio gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
  - g) Cura in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
  - h) Dispone i servizi giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali nonché emana le disposizioni particolareggiate per l'espletamento dei servizi di istituto;
  - i) Cura la formazione del personale e l'addestramento degli appartenenti al Corpo;
  - l) Assicura la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
  - m) Controlla e trasmette alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di P.G.;
  - n) Cura il mantenimento dei rapporti con le Autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
  - p) Rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
  - q) Adotta le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza e, in particolare, l'adozione di ordinanze e autorizzazioni di competenza comunale riferibili alle funzioni di Polizia Locale;
  - r) cura l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del Servizio di Polizia Locale svolto in forma associata e coordinata;
  - s) predispone la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
  - t) rappresenta l'ente in giudizio, in caso di ricorso a verbali di accertamento di violazioni amministrative.

5. Gli enti associati assicurano la massima collaborazione fornendo tempestivamente le informazioni da questi richieste per il regolare svolgimento dell'attività del Servizio fornendo al Comandante del Corpo intercomunale gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli Enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

6. In caso di assenza o impedimento del Comandante del Servizio associato, assume lo status e le funzioni di Comandante, il Vice Comandante o altro Ufficiale di Polizia Locale.

7. Il Comandante del Corpo è inoltre responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione, ferma restando la responsabilità specifica dei singoli consegnatari.

### **ART. 13**

#### **Attribuzioni e doveri del Vice Comandante**

1. Il Vice-Comandante del Corpo dirige l'organizzazione tecnico operativa del Servizio conformemente alle direttive ricevute e disimpegna gli incarichi che gli sono stati affidati.

2. Egli deve in modo particolare:

- a) Sovrintendere alle attività dei servizi che gli sono stati affidati;
- b) Svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- c) Svolgere le altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante;

### **ART. 14**

#### **Funzioni e compiti degli Agenti**

1. Ogni Agente è responsabile della corretta esecuzione del lavoro riferita ai compiti professionali assegnati.

2. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) e gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

3. Spettano agli Agenti i seguenti compiti:

- a) Vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni di appartenenza e nelle aree decentrate del territorio, nonché, qualora vi sia comandato, anche dei Comuni aderenti all'Unione Montana Alpi Graie;
- b) Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di Legge, dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali e dirigenziali;
- c) Accertare e contestare gli illeciti nei modi prescritti dalle Leggi e dai Regolamenti, facendo riferimento alle norme violate e nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- d) Prestare soccorso e assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- e) Assumere un comportamento improntato al massimo rispetto reciproco e alla lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e subalterni;
- f) Depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al responsabile;
- g) Disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- h) Quali Agenti di Polizia giudiziaria apprendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della Legge penale;
- i) Vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, pulizia ambientale ed edilizia;
- j) Non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le Leggi, per mantenere l'ordine pubblico, o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni.
- k) La regolazione del traffico e i rilievi tecnici di incidenti stradali facendo uso anche di strumenti complessi;
- l) La sorveglianza dei beni e degli immobili costituenti il patrimonio comunale;
- m) L'assistenza e le informazioni ai cittadini;
- n) La segnalazione ai competenti uffici dell'esistenza di pericoli di varia natura, per l'attuazione degli interventi urgenti di manutenzione, ecc.;
- o) Nei casi consentiti dalla Legge, l'arresto o il fermo dell'indiziato in flagranza di reato.

4. L'Agente di Polizia Locale provvede inoltre alla redazione di relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di specie e segnatamente alla predisposizione di atti nei settori: edilizio, commerciale, urbanistico e di infortunistica stradale, che comportano un'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica ed autonomia operativa nel rispetto delle direttive di massima.

5. In particolari casi di necessità ed urgenza e in assenza di funzionari più alti in grado, l'Agente di Polizia Locale può organizzare il proprio servizio in modo da far fronte alle esigenze dello stesso, assumendosene la piena responsabilità e dandone tempestiva comunicazione ai superiori.

6. L'Agente di Polizia Locale qualora chiamato a rendere testimonianza dinnanzi all'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa per questioni inerenti il servizio svolto, sarà sempre tenuto ad adempiere a detta incombenza, considerando le ore di servizio svolte per detti scopi come rientranti nel normale orario di servizio, o in caso di eccedenza, come lavoro straordinario. A dette incombenze e alle medesime condizioni di cui sopra, gli Agenti interessati saranno tenuti, per questioni inerenti i servizi resi in convenzione, anche nell'eventualità che il Comune alle cui dipendenze gli stessi svolgono servizio receda dall'Unione Montana Alpi Graie.

#### **ART. 15**

##### **Qualità rivestite dal personale del Corpo intercomunale**

1. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla Legge, rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale di cui al precedente art. 4 e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- a) "Pubblico Ufficiale" ai sensi dell'art. 357 del Codice penale;
- b) "Agente di Polizia Giudiziaria" ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Codice di procedura penale e successive modifiche, a condizione che sia in servizio;
- c) "Ufficiale di Polizia Giudiziaria", riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e al controllo, così come disposto dal combinato disposto dagli artt. 3 e 5 comma 1, lett. a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e 57 - comma 3 del Codice di procedura penale;
- d) "Agente di Pubblica Sicurezza". Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 a tutti gli addetti al servizio perché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 comma 2 della norma pre-citata.
- e) "Agente di Polizia stradale" ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

2. Tutto il personale del Corpo può inoltre, per specifiche esigenze di servizio limitate nel tempo, assumere la qualità di messo comunale.

#### **TITOLO III**

#### **NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

#### **ART. 16**

##### **Tipologia del servizio**

1. Sono istituiti i seguenti servizi ordinari di polizia Locale:

- a) servizi esterni appiedati;
- b) servizi esterni a bordo di veicoli;
- c) servizi interni.

2. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o con telefono cellulare al Comando. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente acceso il collegamento con il Comando.

3. I servizi interni attengono sia a compiti di istituto che a compiti amministrativi. Ai servizi interni può essere addetto personale appartenente al Corpo intercomunale e anche personale di idoneo profilo professionale amministrativo. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Servizio associato.

#### **ART. 17**

##### **Ordini e disposizioni di servizio**

1. Il Comandante, attraverso periodici ordini di servizio, dispone la programmazione, la predisposizione e l'esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività. Nell'ordine di servizio vengono indicati l'orario di servizio, le modalità di espletamento del servizio, il contingente numerico e nominativo da impiegare, equipaggiamento e mezzi, il responsabile del servizio e le finalità da perseguire.

2. Per i servizi di carattere occasionale o che comunque trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni che possono anche essere impartite oralmente.

3. Per particolari circostanze gli ordini di servizio e le disposizioni debbono essere illustrate al personale, avendo cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa, ed anche per acquisire utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

4. Modifiche all'ordine di servizio e/o delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere introdotte solo dal Comandante che ne ha curato l'emanazione, ovvero da chi ne fa le veci, o da altro ufficiale appositamente delegato.

#### **ART. 18**

##### **Orario e turni di servizio**

1. L'orario individuale di lavoro del personale appartenente al Corpo e/o Servizio di Polizia Locale è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale.
2. Quando ricorrano necessità eccezionali e non programmabili o particolari esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni e/o orari diversi da quelli ordinari.
3. L'orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative del servizio.
4. In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della Polizia Locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.
5. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:
  - a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
  - b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
  - c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto.
7. Per "attività operativa" si intende qualsiasi attività diretta a garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di Polizia Locale, compresi i servizi di pianificazione e programmazione dell'attività nonché quelli di supporto.

#### **ART. 19**

##### **Mobilità, distacchi, comandi e missioni**

1. L'ambito territoriale ordinario di svolgimento delle funzioni del Servizio associato di Polizia Locale, come anzidetto, è quello dei territori dei Comuni associati.
2. L'ambito ordinario delle attività svolte è quello del territorio dei Comuni associati di cui al precedente comma 1.
3. Gli appartenenti al Corpo intercomunale possono essere impiegati per effettuare missioni esterne al territorio comunale di cui al comma 1, nei seguenti casi:
  - a) ai fini di collegamento e rappresentanza, su autorizzazione del Comandante e del Sindaco dove gli operatori sono dipendenti;
  - b) per soccorso in caso di calamità o disastri, ovvero per rinforzare altri Corpi e/o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, su autorizzazione del Presidente dell'Unione, sentita la Conferenza dei Sindaci.In tal caso esse sono ammesse previa esistenza di appositi piani o accordi tra gli Enti interessati e ne va data comunicazione al Prefetto.

#### **ART. 20**

##### **Idoneità fisica**

1. In caso di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo intercomunale possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi a seguito di certificazione medica motivata e rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

#### **ART. 21**

##### **Disciplina e retribuzione degli istituti contrattuali - rinvio**

1. Le turnazioni, il lavoro straordinario e gli altri istituti contrattuali richiamati nel presente Regolamento sono disciplinati e retribuiti ai sensi dei vigenti contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, cui si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non disciplinato.

#### **TITOLO IV**

#### **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

#### **ART. 22**

##### **Formazione professionale**

1. Tutto il personale della Polizia Locale del Servizio associato è tenuto a frequentare, con assiduità e diligenza, secondo le modalità stabilite dal Comandante, i corsi di qualificazione o di specializzazione e di aggiornamento professionale organizzati.
2. Il Comandante, tenuto conto delle esigenze di servizio del Corpo programma la frequenza del personale ai corsi, eventuali relative spese saranno poste a carico dei Comuni convenzionati.
3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato è fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

## **TITOLO V**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### **ART. 23**

##### **Norme generali di condotta**

1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
2. Il personale deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio ai Comuni associati.

#### **ART. 24**

##### **Comportamento in pubblico**

1. L'appartenente al Corpo intercomunale deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o fornendo indirizzi secondo criteri di opportunità ed equità e deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
2. L'appartenente al Corpo intercomunale, quando opera in ambito civile, ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento.
3. Il personale del Corpo intercomunale che opera in uniforme tiene un comportamento consono all'uniforme medesima.
4. L'appartenente al Corpo intercomunale deve assumere nei confronti della collettività un comportamento consono alla sua funzione, non deve dilungarsi in discussioni con cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato delle Amministrazioni associate, del Servizio e dei colleghi.

#### **ART. 25**

##### **Disciplina**

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio associato si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle Leggi, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. I rapporti gerarchici e funzionali fra appartenenti al Corpo intercomunale sono improntati sul reciproco rispetto, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità.

#### **ART. 26**

##### **Rapporto con i superiori**

1. Tutti gli appartenenti al Servizio associato sono tenuti ad uniformarsi alle direttive impartite dai Sindaci dei Comuni associati. Sono altresì tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici a norma del presente Regolamento. Le disposizioni devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesive della dignità personale di coloro cui sono dirette.
2. In caso di disposizione ritenuta illegittima, l'addetto al quale dal proprio superiore venga impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza motivata o scritta allo stesso. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'addetto ha il dovere di darvi esecuzione. L'addetto non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla Legge penale.

#### **ART. 27**

##### **Reclami**

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono rivolgere direttamente al Comandante richieste di colloquio, istanze e reclami.
2. In ogni caso gli appartenenti al Corpo possono presentare, in via gerarchica, cioè per il tramite il Comandante del Corpo intercomunale, istanze e reclami alla Conferenza dei Sindaci.

#### **ART. 28**

##### **Segreto d'ufficio e riservatezza**

1. Il personale del Corpo intercomunale di Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche, nonché a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non siano coperte da segreto d'ufficio, e relative a servizi di istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura è attuata dal Comandante in osservanza di specifiche direttive della Conferenza dei Sindaci.
3. È inoltre fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

#### **ART. 29**

##### **Saluto**

1. Il saluto militare è dovuto ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle Autorità e ai cortei funebri. Il saluto va altresì rivolto anche al superiore, che deve rispondervi, nonché verso i Sindaci dei Comuni associati.
2. È dispensato dal saluto:
  - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico, o che ne sia materialmente impedito dall'espletamento dei compiti di istituto;
  - b) il personale alla guida o a bordo di veicoli;
  - c) il personale in servizio di scorta al gonfalone civico e alla bandiera nazionale.
3. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta ed a dita unite, all'altezza del copricapo.

#### **ART. 30**

##### **Ferie – Riposi – Permessi**

1. In materia di ferie, riposi e permessi, si applicano le vigenti disposizioni di Legge e contrattuali.
2. La fruizione delle ferie, permessi o riposi è funzionale alle esigenze del servizio, fermi restando i diritti del lavoratore previsti dalle norme contrattuali.
3. Con apposito atto interno verranno disciplinate modalità e tempistiche per l'inoltro delle richieste di ferie, riposi o permessi. La relativa fruizione dovrà essere espressamente autorizzata dal Comandante o suo delegato.
4. In particolari periodi dell'anno, quali il periodo di Natale, Pasqua, ed i mesi di Giugno, Luglio e Agosto, le ferie, permessi o recuperi sono subordinati alla programmazione delle stesse. Il numero di effettivi assenti per ferie, permessi o recuperi non potrà superare il 40% del personale in organico del Servizio associato, arrotondato all'unità superiore.

#### **TITOLO VI**

#### **DOTAZIONI**

#### **ART. 31**

##### **Uniformi e Distintivi di grado**

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme e dei distintivi di grado del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono quelle determinate in conformità alla legislazione di Regione Piemonte.
2. Con apposite direttive emanate dal Comandante, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci, viene disciplinato l'uso dell'uniforme, tenuto conto della natura dei servizi da eseguire e della stagionalità di riferimento, stabilendo uniformemente l'utilizzo dell'uniforme invernale o estiva.
3. Sempre con appositi provvedimenti emanati dal Comandante del Corpo intercomunale e sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci viene disciplinato l'uso dei distintivi di grado.
4. L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni e pulizia, con proprietà, dignità e decoro.
5. Essa deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.
6. È vietato variare la foggia dell'uniforme e portare qualsiasi oggetto che possa determinare un pericolo per la propria e altrui incolumità.

### **ART. 32 Servizi in uniforme**

1. Gli appartenenti al Corpo intercomunale di Polizia Locale prestano servizio in uniforme.
2. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivazioni di impiego tecnico-operativo.

### **ART. 33 Strumenti in dotazione**

1. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione sono conformi a quanto previsto da Regione Piemonte.
2. L'utilizzo dei veicoli per i turni del Corpo intercomunale avverrà secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
3. L'assegnazione al personale dei veicoli e degli altri strumenti di servizio in dotazione al Corpo, è disposta dal Comandante con ordine di servizio. Chi li ha in consegna è tenuto ad usarli esclusivamente ai fini del servizio, deve conservarli in buono stato e segnalare ogni necessità di manutenzione al Comandante predetto.
4. E' altresì fatto divieto di utilizzare i veicoli in dotazione al Corpo da parte di persone non appartenenti al Servizio stesso.
5. L'utilizzo di mezzi e altri strumenti di servizio facenti capo alle dotazioni dei singoli Servizi di Polizia Locale dei Comuni associati, ai fini dell'espletamento di servizi erogati, dovranno essere utilizzati in maniera proporzionata e tale da garantire, a consuntivo, che ogni Comune fornisca il proprio apporto in termini strumentali al buon funzionamento del Servizio.
6. Gli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, qualora in dotazione, e le manette d'ordinanza.

## **TITOLO VII RICONOSCIMENTI**

### **ART. 34**

#### **Riconoscimenti**

1. Agli appartenenti al Servizio associato di Polizia Locale che si siano particolarmente distinti, per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti, a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:
  - a) compiacimento o nota di merito del Comandante del Corpo;
  - b) elogio scritto del Comandante del Corpo;
  - c) encomio semplice del Presidente dell'Unione, su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito come riconoscimento di applicazione ed impegno professionale che va oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, al personale che, per attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionale, consegue apprezzabili risultati nei compiti di istituto;
  - d) encomio solenne deliberato dal Consiglio dell'Unione su proposta della Conferenza dei Sindaci. Viene conferito al personale che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa;
  - e) proposta di ricompensa al valore civile per gli atti di particolare coraggio.

## **TITOLO VIII**

### **VESTIARIO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

### **ART. 35**

#### **Norme generali sul vestiario**

1. Al Comandante provvede alla dotazione del vestiario d'ordinanza a favore del personale di Polizia Locale, secondo la tipologia e la qualità previste dalla legislazione regionale del Piemonte, nonché la quantità, la durata e le scadenze previste con proprie disposizioni, sulla base degli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il vestiario, corredato dei necessari segni distintivi, deve rispondere alle esigenze d'istituto secondo quanto in tal senso disposto dalla legislazione regionale di Regione Piemonte.

### **ART. 36**

#### **Sostituzione capi deteriorati**

1. Nel caso in cui il capo di vestiario assegnato risulti inutilizzabile prima dell'avvenuta decorrenza dei termini di durata previsti, per motivi non addebitabili al dipendente, il Comandante provvederà a sostituirlo previo il ritiro di quello deteriorato.
2. La decorrenza della durata del capo sostituito coincide con la data del ritiro.

**ART. 37****Danneggiamento dell'uniforme**

1. Il dipendente che per comportamento doloso o di colpa grave renda necessaria la sostituzione dei capi di vestiario assegnati sarà tenuto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari nei quali potrà altresì incorrere qualora non ottemperi all'obbligo di cui al primo comma del successivo articolo.

**ART. 38****Divieto di alterazione dell'uniforme**

1. Nessuna eccezione, di colore o di foggia, è ammessa a quanto disposto dalle normative regionali con propri provvedimenti legislativi o amministrativi, come peraltro è fatto divieto di asportare ai capi di vestiario stemmi, fregi o gradi ad essi applicati.

**ART. 39****Dispensa dall'uso dell'uniforme**

1. Il Comandante può, con debita motivazione, dispensare temporaneamente il dipendente dall'indossare durante l'orario di lavoro la divisa assegnatogli o dall'usare i capi di vestiario d'ordinanza, senza con ciò integrare o modificare la dotazione di vestiario prevista con il presente Regolamento.

**PARTE IX****NORMA DI CHIUSURA****ART. 40****Norma di chiusura**

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.